

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILILLO, RUGGERI, GATTO e PESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1959

Ripristino di agevolazioni tributarie a favore delle piccole imprese nazionali di pesca e di piscicoltura e di cooperative di pescatori

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che raccomandiamo alla vostra approvazione, è inteso ad ottenere, in favore delle piccole imprese nazionali di pesca e di piscicoltura e delle cooperative di pescatori, limitatamente al periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1958, agevolazioni tributarie consistenti nella riduzione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e di ogni altra imposizione sui redditi industriali nella misura del 50 per cento per le aziende con redditi non superiori a lire 1 milione e del 40 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 1 milione e fino a lire 2 milioni.

Analoga facilitazione venne concessa dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838, che si riporta in calce (1).

(1) Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 838 (G. U. n. 155).

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali.

Omissis

Articolo unico. — Per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 50 per cento per le aziende con redditi non superiori a lire 100.000 e del 40 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 100.000 e fino a lire 250.000.

E se in quel periodo si sentì la necessità di alleggerire parzialmente dai gravami fiscali le piccole e medie imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, nell'attuale periodo di crisi, in cui versa tutto il settore, vieppiù si sente la necessità che vengano emanati provvedimenti intesi a dare respiro ad una categoria di piccole imprese di lavoratori tra i meno abbienti del nostro Paese.

L'indice della situazione ci viene dato in modo evidente ed inconfutabile dalla forte diminuzione degli incassi delle aziende armatoriali e dalla riduzione della produzione degli stabilimenti conservieri.

La produzione della pesca marittima sbarcata nel litorale durante gli ultimi anni va di anno in anno diminuendo nonostante siano entrati in servizio numerosi pescherecci di grande potenzialità e tonnello. Infatti, la produzione ittica nazionale negli ultimi anni è stata la seguente:

Anno	1952	tonnellate	193.691
»	1953	»	179.358
»	1954	»	184.996
»	1955	»	184.027
»	1956	»	188.976
»	1957	»	175.042

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre nello stesso periodo il naviglio da pesca motorizzato ha subito il seguente incremento:

Anno 1952	Motobarche	4.804
»	»	Motopesca 2.555
	Totale	7.359
Anno 1953	Motobarche	5.187
»	»	Motopesca 2.624
	Totale	7.811
Anno 1954	Motobarche	6.053
»	»	Motopesca 2.733
	Totale	8.786
Anno 1955	Motobarche	6.755
»	»	Motopesca 2.872
	Totale	9.627
Anno 1956	Motobarche	7.269
»	»	Motopesca 3.006
	Totale	10.275
Anno 1957	Motobarche	8.087
»	»	Motopesca 3.049
	Totale	11.136

A questa situazione fa riscontro un aumento di costi delle attrezzature e del materiale da pesca e una ripresa notevole della importazione di pesce fresco, congelato e conservato dall'estero, che nel 1957 è stata di tonnellate 127.576 per un valore di lire 30.932.201.000.

Considerata la situazione che ha già determinato il disarmo di numerosi pescherecci e tenendo presente l'intensificazione della concorrenza della industria ittica straniera conseguente all'attuazione del M.E.C., si rende indispensabile una serie di provvedimenti tempestivi ed urgenti al fine di bloccare una ulteriore e più grave dispersione delle attrezzature produttive nazionali.

Analogo disegno di legge (di iniziativa parlamentare) fu presentato al Senato il 27 ottobre 1954. Poichè le ragioni che motivarono la proposta di allora hanno assunto oggi maggiore validità e poichè il periodo per il quale si invocava il provvedimento è ormai trascorso, si ritiene opportuno ed urgente riproporlo, in quanto esso può contribuire a rendere meno difficile la vita delle nostre aziende pescherecce.

Confidiamo, onorevoli senatori, che non vorrete rifiutare i vostri favorevoli suffragi al disegno di legge che vi sottoponiamo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 1958, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, nonché di cooperative di pescatori rette con i principi della mutualità, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposizione sui redditi industriali, nella misura del 50 per cento per le aziende con reddito non superiore a lire 1 milione e del 40 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 1 milione e fino a lire 2 milioni.